



TRIBUNALE di MILANO

Sezione Ottava Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Elena Riva Crugnola

Presidente

dott. Marianna Galioto

Giudice relatore est.

dott. Angelo Mambriani

Giudice

all'esito dell'udienza del 29 marzo 2012 nel procedimento ex art. 669 duodecies cpc iscritto al n. R.G. 6216/2012 promosso da:

**COMIECO** (C.F. 97207800158) con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA ANDEGARI, 4/A 20121 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI GIUSEPPE

RICORRENTE

**contro**

**VETRARCO SRL** (C.F. 03518510585) con il patrocinio dell'avv. DEMURO SIMONA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 42 20122 MILANO presso il difensore avv. DEMURO SIMONA

RESISTENTE

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con provvedimento emesso in sede di reclamo ex art. 669 *terdecies* cpc il Tribunale di Milano ha disposto la sospensione ex art. 700 cpc della delibera del consorzio COMIECO di elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, sul presupposto della presenza del *fumus boni iuris* rappresentato dall'adozione della delibera in violazione della disposizione di cui all'art. 223 TUA, secondo la quale *"Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio"*.

Con ricorso depositato il 1° marzo 2012 il consorzio COMIECO ha chiesto al Tribunale l'adozione di un provvedimento ex art. 669 *duodecies* cpc volto alla presa d'atto delle modalità che COMIECO intenderebbe seguire per dare attuazione alla ricordata ordinanza, ovvero diretto a fornire determinazioni diverse. In proposito il consorzio ha esposto di avere optato per la convocazione di un'assemblea straordinaria avente come ordine del giorno l'adozione di apposita modifica di Statuto e Regolamento consortile, orientato ad adeguare il voto di lista all'esigenza di consentire la nomina di esponenti dei recuperatori e dei riciclatori, ossia di categorie che allo stato non sono ivi

contemplate; a tale delibera seguirebbe la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'elezione dei componenti dell'organo gestorio.

Nella memoria difensiva VETRARCO ha sostenuto che le disposizioni statutarie sono già idonee ad essere utilizzate nel senso prescritto dall'art. 223 TUA.

Il Tribunale reputa che il consorzio ricorrente sia carente di interesse ad agire ex art.669duodecies cpc.

Ed infatti, il ricorrente ha mostrato di avere ben compreso, da un lato, la portata precettiva della norma di cui all'art. 223 TUA - che impone l'adeguamento degli statuti dei consorzi nel senso ivi disciplinato - nonché, d'altra parte, il senso della statuizione racchiusa nel dispositivo del provvedimento cautelare di cui si discute.

Nell'ordinanza si legge infatti, tra l'altro, che *"la previsione che fissa il vincolo sulla composizione degli organi amministrativi si palesa invece come disposizione suscettibile di immediata applicazione, che non abbisogna di mediazione e filtro dell'intervento pubblicistico per la sua attuazione concreta, potendo - e dovendo - ciascun consorzio provvedere autonomamente e direttamente all'adeguamento prescritto dal legislatore. Appare infatti evidente che la statuizione in esame, dato il suo carattere cogente che non lascia spazi alla discrezionalità amministrativa, non potrebbe trovare, nell'ambito dello schema tipo di redazione ministeriale, alcuna specifica esplicitazione rispetto alla statuizione già contenuta nella legge, che dunque si manifesta come idonea, di per sé, ad eterointegrare le regole di formazione dell'organo gestorio dei consorzi"*.

Ciò premesso, appare evidente che nessun ostacolo giuridico può frapporre VETRARCO all'attuazione della legge e del ricordato provvedimento, posto che il consorzio COMIECO dispone già in via autonoma di tutti gli strumenti idonei a realizzare l'iter necessario per attuare l'adeguamento alle prescrizioni della legge e del dispositivo dell'ordinanza in esame, sì che i provvedimenti richiesti al Tribunale si risolverebbero (non nella rimozione di "difficoltà e contestazioni" cui è preordinato il procedimento ex art.669duodecies cpc ma) in una impropria valutazione preventiva della correttezza di decisioni assembleari, valutazione che non varrebbe comunque ad evitare successive impugnazioni - ex post - da parte dei soggetti legittimati secondo le regole generali.

Posta la ritenuta carenza di interesse, il ricorso non può quindi trovare seguito.

Data la peculiarità della vicenda e l'assenza di precedenti specifici sul punto le spese possono essere interamente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

visto l'art.669duodecies cpc;

dichiara inammissibile il ricorso, compensando interamente le spese relative al presente procedimento.

Milano, 29 marzo 2012.

SEZIONE OTTAVA CIVILE  
Depositato OGGI in Cancelleria


- 3 APR. 2012



IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

Il Presidente  
- Elena Riva Crugnola -

*[Signature]*



*Per presa visione ed esatto edile per d'ora  
Lombardi.*

*M. 03/04/12*

*Luca Lombardi*